



Rincarare dopo il ricorso, le spese a carico di chi intende presentare un ricorso sono sempre più alte. L'ultimo aumento è scattato il 31 gennaio scorso con il raddoppio del contributo unificato nel caso in cui l'impugnazione venga integralmente respinta, o dichiarata inammissibile o improcedibile. Ma, negli ultimi anni, è stata anche progressivamente estesa la platea degli atti soggetti al contributo.

In questa Guida i cittadini e professionisti del mondo della giustizia trovano una fotografia completa della situazione con l'indicazione, per ogni tipologia di procedimento, degli importi da pagare, delle procedure e delle sanzioni. Approfondimenti specifici riguardano il processo civile, quello amministrativo, con particolare riferimento agli appalti, quello tributario. La Guida affronta inoltre il tema della mediazione e quello delle spese per le parcelle dei professionisti. Nelle domande e risposte vengono affrontati i risvolti più concreti mentre la parte dedicata alla documentazione riporta tutte le principali disposizioni che regolamentano la materia. L'accesso alle banche dati del Sole24Ore, consentito dal sistema dei link, permette infine di consultare tutte le norme di riferimento.

www.sole24ore.com/guide/guide

In collaborazione con:
TG5

RADIO 24

A SALVADANO
L'informazione è di servizio

L'appuntamento con l'informazione di servizio è su Radio 24, dal lunedì a venerdì alle 12.15 con Salvadano. Durante la trasmissione, condotta da Debora Rosconi, gli ascoltatori possono intervenire in diretta sui temi affrontati chiamando il numero 800.240024. Ogni puntata può essere ascoltata anche in differita attraverso il sito www.radio24.it nella sezione Podcast.

I costi della giustizia

→ Gli aumenti del contributo unificato

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

pag. 6

IL PROCESSO CIVILE

pag. 7

IL PROCESSO TRIBUTARIO

pag. 8

Cresce il conto per le impugnazioni

I rincari introdotti dalla legge di stabilità per il 2013 puntano a scoraggiare le liti temerarie

Giulia Laddaga

La legge di stabilità per il 2013 (28/12/2012) gioca la carta del rincaro del contributo unificato, la "tassa" di accesso alla giustizia, per tentare di decongestionare le aule giudiziarie: soprattutto quelle di secondo grado e di Cassazione. Infatti, la manovra è intervenuta, da un lato, nel processo amministrativo, aumentando dal 1° gennaio della metà il contributo unificato per i giudizi di appello; e, dall'altro lato, nel processo civile, prevedendo l'obbligo, per i procedimenti iniziati dal 31 gennaio, di pagare un contributo doppio se il ricorso viene respinto per intero o dichiarato inammissibile o improcedibile.

La legge si colloca così nel solco già tracciato dalle manovre degli ultimi anni. Infatti, già la legge 182/2011 (la legge di stabilità per il 2012) dal 1° gennaio aveva aumentato gli importi dei contributi unificati da pagare nei giudizi di impugnazione dei procedimenti civili ordinari. In particolare, dall'anno scorso la somma da pagare per proporre ricorso in appello è aumentata del 50% rispetto a quella dovuta in primo grado ed è raddoppiata in Cassazione. È a questo regime, introdotto un anno fa per il processo civile, che la legge di stabilità allinea da quest'anno i giudizi di appello nei procedimenti amministrativi: per presentarsi, dal 1° gennaio, occorre pagare un contributo unificato doppio rispetto al 50% rispetto a quello dovuto per il primo grado.

Inoltre, la norma del 2011 va messa in relazione con la disposizione della legge di stabilità di quest'anno che raddoppia ancora il contributo nel processo civile se l'impugnazione è respinta. Nei fatti, quindi, chi propone oggi un ricorso per Cassazione, se poi sarà respinto, dovrà pagare un importo pari a quattro volte quello che avrebbe versato poco più di un anno fa. La norma introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 rappresenta, quindi, una sanzione economica che mira a riallocare i costi della giustizia a carico di chi accede ingiustificatamente ai vari esiti di impugnazione.

Ma i rincari non investono solo i giudizi di impugnazione. Anzi. Sul procedimento di primo grado è già intervenuto il decreto legge 98/2011, che ha profondamente cambiato la disciplina delle tariffe. Infatti, dopo l'intervento del decreto legge 1/2011, il compenso degli avvocati non è più garantito nel minimo dalle tariffe professionali obbligatorie, ma deve essere pattuito tra il professionista e il cliente. Si è così passati da un sistema vincolato a un sistema libero. In parallelo, è stata imposta una maggiore trasparenza nei rapporti economici tra professionista e cliente. Infatti, la legge di riforma della professione forense (247/2012), in vigore dal 1° febbraio, ha previsto l'obbligo per l'avvocato di rendere nota

al cliente il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili al conferimento dell'incarico, si possono ipotizzare. Inoltre, l'avvocato deve fornire solo su richiesta del cliente un preventivo scritto del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale.

Se però avvocato e cliente non raggiungono un accordo sul compenso, sarà il giudice a dover valutare la prestazione professionale per liquidare il compenso. Per supportare il giudice in questa

1° gennaio 2013

La parenza
Si applicano da inizio anno le novità per il processo amministrativo

terminazione del valore delle liti, che, nei ricorsi in materia di appalti, è pari all'importo posto a base d'asta, individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, mentre per le liti concernenti i provvedimenti delle autorità indipendenti, relative all'risoluzione di sanzioni amministrative, il valore è costituito dalla somma di queste. In tutti gli altri casi non espressamente previsti e per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, il contributo unificato è salito a 650 euro.

Le novità in materia di processo amministrativo non si fermano qui. La legge di stabilità introduce un sistema amministrativo una "sanzione", che già esiste per il processo civile, per la negligenza del difensore: se l'avvocato non indica nel ricorso il proprio indirizzo Pec e il proprio recapito fax o il codice fiscale, è necessario pagare un contributo unificato aumentato della metà rispetto all'importo base.

Le novità



1 L'importo da pagare raddoppia se l'impugnazione è bocciata

La legge di stabilità 2013 fa raddoppiare il contributo unificato per le impugnazioni che non vanno a buon fine. Infatti, per i procedimenti iniziati dal 31 gennaio in poi, se un'impugnazione, anche

incidentale, viene respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta dovrà versare un'altra somma a titolo di contributo unificato uguale a quella versata per avviare l'impugnazione



2 Aumenta di 300 euro la «tassa» per i ricorsi con il rito abbreviato

Dal 1° gennaio è passato da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato da pagare per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato, previsto dal libro IV, titolo V, del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010). Si tratta, tra

l'altro, dei ricorsi contro i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate a ospitare opere pubbliche



3 Importi da 2mila a 6mila euro per appalti e decisioni delle autorità

Ha debuttato il 1° gennaio il contributo unificato "a scaglioni" per i ricorsi che riguardano gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e sui provvedimenti delle autorità indipendenti. Se prima la "tassa" ammontava

sempre a 4mila euro, ora è di 2mila euro per le liti che valgono fino a 200mila euro, di 4mila euro per le liti da 200mila euro a un milione e di 6mila euro per le liti che valgono oltre un milione e se manca la dichiarazione di valore



4 Sale a 650 euro la somma da pagare per gli altri ricorsi amministrativi

Dal 1° gennaio scorso è arrivato il secondo rincaro in poco tempo per tutti i ricorsi per i quali non è previsto un contributo unificato ad hoc, oltre che per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica.

Infatti, in questi casi, l'importo del contributo unificato, fissato in origine, nel 2006, a 500 euro e passato a 600 euro dal 6 luglio 2011, è ora stato fatto salire dalla legge di stabilità del 2013 a 650 euro



5 Rincari del 50% sulla somma-base per i giudizi di impugnazione

Dal 1° gennaio, per i giudizi di impugnazione nel processo amministrativo l'importo del contributo unificato è aumentato della metà rispetto all'importo da pagare in primo grado. Con questa disposizione, la legge di

stabilità per il 2013 allinea il processo amministrativo a quello civile: dove, dal 1° gennaio 2012, il contributo unificato è aumentato della metà per gli appelli ed è raddoppiato per i ricorsi per Cassazione

24ORE BUSINESS SCHOOL Roma

2° MASTER
AMBIENTE, EFFICIENZA ENERGETICA E SMART CITIES
MASTER FULL TIME

ROMA, dal 10 GIUGNO 2013
5 mesi di aula e 4 di stage

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.formation.ilsale24ore.com/bs

Gruppo 24ORE

Le altre misure. Per ridurre il carico della giustizia

Mediazione al palo, ma restano «filtri» e sanzioni

Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi strumenti per tentare di ridurre il carico degli uffici giudiziari.

In primo luogo, si è cercato di creare una strada alternativa a quella che porta di fronte al giudice con la mediazione civile obbligatoria, ora svuotata dalla sentenza 272 del 6 dicembre 2012 della Corte costituzionale. Il decreto legislativo 28/2010 aveva infatti previsto che il tentativo di mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziale in una serie di materie. Ma proprio questo vincolo è stato bocciato dalla Consulta, che ha contestato l'eccesso di delega.

Quella della mediazione non è comunque l'unica arma sfoderata per ridurre il carico della giustizia. Le manovre più recenti hanno infatti modificato al rialzo gli importi del contributo unificato, sia per i giudizi civili, sia per quelli amministrativi, a partire dal decreto legge 98/2011, che è intervenuto pesantemente sul regime delle esenzioni, eliminandone molte, e sui giudizi di primo grado, aumentando gli importi. Poi, la legge di stabilità 2012 (28/12/2012) ha aumentato il contributo del 50% per le impugnazioni e del doppio per i processi dinanzi alla Cassazione nei giudizi civili. Poi, alla legge di stabilità 2013 (legge 28/12/2012), che ha esteso al processo amministrativo l'aumento della metà del contributo per le impugnazioni (si veda anche il servizio pubblicato a fianco).

Sempre con fine deflattiva sono stati introdotti i «filtri» all'accesso alla giustizia, tesi perlopiù a disincentivare i giudizi di impugnazione inutili che intasano il sistema giudiziario, con aggravati organizzativi ed economici della macchina della giustizia. Si tratta, da un lato, di sanzioni proce-

durali (il «filtro» all'appello), dall'altro, di sanzioni di carattere economico.

Più precisamente, il filtro procedurale per gli appelli, introdotto dal decreto legge 98/2012 taglia il numero degli appelli che arrivano a giudizio, mediante un esame preliminare e sommario di ammissibilità da parte del giudice che valuta quando l'appello abbia una ragionevole probabilità di essere accolto.

Sul piano economico, la legge di stabilità per il 2013 colpisce invece le impugnazioni che sono respinte per intero, dichiarate inammissibili o improcedibili: in questi casi è necessario versare una somma pari a quella del contributo unificato. La natura di questo onere è diversa da quella del contributo unificato. Infatti, se quest'ultimo è funzionale all'accesso alla giustizia, il contributo aggiuntivo è diretto a sanzionare un abuso o un cattivo uso del servizio giustizia per riallocare i costi a carico di chi ingiustificatamente vi ha avuto accesso. Inoltre, una sanzione ad hoc per le temerarie è stata introdotta nel processo amministrativo dal decreto legislativo 195/2011, quantificata in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo.

Infine, le conseguenze di un improprio della giustizia possono ricadere anche sugli avvocati, dopo che il decreto ministeriale 140/2012 (che ha regolato i parametri utili ai giudici per stabilire il compenso del legale se manca l'accordo con il cliente) ha previsto, nei casi di inammissibilità o improcedibilità o improcedibilità della domanda, la riduzione del 50% del compenso dovuto al difensore.

Giulia Laddaga

Gli oneri. Il «preventivo» per il cittadino che vuole intentare una causa

Da valutare parcella e spese

Francesco Falcone

Il contributo unificato è una «spesa viva» che il cittadino che vuole intentare una causa deve considerare, ma non è certo l'unica, né la più rilevante, da mettere in conto.

Nai fatti, nelle valutazioni di chi intende bussare alle porte delle aule giudiziarie entrano, in primo luogo, la parcella dell'avvocato e, in secondo luogo, il possibile esborso per la condanna alle spese processuali.

Il compenso dell'avvocato ha perso il tradizionale punto di riferimento, vale a dire

to al cliente il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili al conferimento dell'incarico, si possono ipotizzare. Inoltre, l'avvocato deve fornire solo su richiesta del cliente un preventivo scritto del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale.

Se però avvocato e cliente non raggiungono un accordo sul compenso, sarà il giudice a dover valutare la prestazione professionale per liquidare il compenso. Per supportare il giudice in questa

operazione (con il decreto ministeriale 140/2012) sono stati introdotti i parametri: il decreto ha escluso i diritti, eliminato il rimborso delle spese generali al 12,5% e introdotto il meccanismo della liquidazione per fasi del compenso.

Il cittadino che affronta una causa deve poi prendere in considerazione la possibilità, a seconda del tipo di causa, che i costi da sostenere levitino per i compensi per i consulenti tecnici di parte e d'ufficio.

Inoltre, va considerata l'«incognita» «spese processuali». Il principio fondamentale è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese

del giudizio. La compensazione delle spese si può quindi introdurre se vi è soccombenza reciproca o se ci sono altre gravi ed eccezionali ragioni, indicate dal giudice nella motivazione.

Infine, il cittadino che affronta una causa dalle fondamenta dubbe deve tenere in considerazione la novità introdotta nel 2009, vale a dire la possibilità per il giudice - che condanna alle spese il soccombente che abbia agito o resistito con malafede o colpa grave - di liquidare una somma determinata equitativamente. Si tratta di una nuova categoria di danni «punitivi» per chi abusa del processo.

24ORE BUSINESS SCHOOL Roma

4° MASTER
COMUNICAZIONE, PUBLIC AFFAIRS E RELAZIONI INTERNAZIONALI
MASTER FULL TIME

La nuova strategia di comunicazione
comunicazione internazionale 2.0.

ROMA, dal 22 MAGGIO 2013
5 mesi di aula e 4 di stage

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.formation.ilsale24ore.com/bs

Gruppo 24ORE

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

IL PROCESSO CIVILE

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Davanti al Tar

Un filtro ai ricorsi sui contratti pubblici

L'onere delle spese di giustizia impone alle imprese valutazioni attente prima di avviare il contenzioso

PAGINA A CURA DI
Niccolò Chiarla
Giuliano Fonderico

■ Gli incrementi del contributo unificato sono diventati quasi una costante delle leggi finanziarie e, più di recente, delle leggi di stabilità. Con una mano lo Stato riduce le disponibilità del suo bilancio per la giustizia, con l'altra recupera incrementando le etasas che paga chi accede al giudice. La legge di stabilità per il 2013 conferma questa tendenza e a farne le spese, è in particolare il giudizio amministrativo.

Aumenta il contributo pagato in via ordinaria, quello per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica, per i giudici accerati e per le impugnazioni. Per i giudici in materia di contratti pubblici e di Autorità indipendenti, la legge articola il contributo secondo il valore della controversia. Giunge così - per lo scaglione più alto - a una cifra ben maggiore di quella prevista in precedenza. Il gettito aggiuntivo che lo Stato ipotizza di incassare dovrebbe essere destinato a interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. La legge prevede già che le risorse siano impiegate per l'assunzione di magistrati amministrativi, l'incrinazione al personale e il finanziamento degli uffici.

In linea di principio, spostare il costo della giustizia su chi si avvale dei suoi servizi potrebbe indurre nei cittadini e nei loro difensori comportamenti più efficienti e meditati. L'intasamento dei tribunali non sembra però solo il riflesso di una giustizia troppo a buon prezzo. Altri ordinamenti

hanno sistemi processuali non più costosi del nostro, eppure il carico di arretrato che li affligge è molto minore, alle volte assente del tutto. Vi sono poi strumenti differenti per deflazionare il contenzioso. Un uso oculato e sistematico della condanna alle spese, ad esempio, può dare buoni risultati e spostare i costi del giudizio a favore della parte che li ha sopportati ingiustamente.

Aumentare il costo di accesso al giudice ha anche controindicazioni. La funzione statale di risoluzione delle controversie si giustifica proprio perché resa come un servizio pubblico, secondo logiche non economiche. Se il prezzo per accedere diventa troppo alto, essa finisce per somigliare al servizio che potrebbe offrire un privato.

L'aumento del contributo unificato, inoltre, sta nei fatti scoraggiando la proposizione di alcune categorie di controversie. Nei contratti pubblici, ad esempio, le imprese svolgono ormai un calcolo molto semplice, confrontando l'utile atteso in caso di aggiudicazione e le spese di giudizio che dovrebbero affrontare. Se la seconda cifra si avvicina troppo alla prima, le imprese rinunciano anche quando avrebbero buone

ragioni per lamentarsi. In questo modo, si indebolisce una forma di controllo spontaneo sulla legittimità dell'attività amministrativa. La tutela giudiziale, inoltre, rischia di perdere effettività, qualità che - almeno in queste materie - ci impone anche il diritto dell'Unione europea. Non a caso, ormai l'unica azione che è esente dal contributo è quella per l'accesso all'informazione ambientale, prevista come gratuita da una direttiva Ue e da una convenzione internazionale.

I continui interventi sul contributo unificato stanno producendo anche un altro effetto, questa volta di tipo qualitativo. Le norme che definiscono le condizioni per il pagamento e che gradano il contributo sono state spesso inserite in modo affrettato, con imprecisioni nella tecnica redazionale. Questo rende talvolta difficile stabilire in anticipo la misura del contributo da pagare. Gli organi della giustizia amministrativa hanno tentato di rimediare con circolari interpretative, periodicamente aggiornate. Alcuni dubbi tuttavia restano e nuovi se ne producono ad ogni intervento del legislatore, sicché il ricorrente può scoprire solo in un secondo momento quale sia il conto da pagare.

Insomma, se le vecchie marche da bollo erano alla lunga divenute il simbolo di un'imposizione fine a se stessa, con la quale lo Stato faceva indiscriminatamente cassa, è possibile che una percellenza ancor più negativa verrà riservata a breve anche al contributo unificato.

I nuovi valori

Gli importi da pagare per i diversi tipi di controversia. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 (228/2012) si applicano dal 1° gennaio

Tipo di procedimento	Vecchio importo	Importo dopo la legge di stabilità	Riferimento legislativo	
Ricorsi in materia di diritto di accesso e silenzio della Pa, immigrazione, esecuzione delle sentenze e ottemperanza	300 euro	Invariato	Articolo 13, comma 6-bis, lettera a), Dpr 115/2002	
Ricorsi in materia di diritto di accesso all'informazione ambientale	Contributo non dovuto	Invariato	Articolo 13, comma 6-bis, lettera a), Dpr 115/2002	
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato previsto del libro IV, titolo V del Codice del processo amministrativo	1.500 euro	1.800 euro	Articolo 13, comma 6-bis, lettera c), Dpr 115/2002, modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera a), legge 228/2012	
Ricorsi concernenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti	4.000 euro	Controversia di valore pari o inferiore a 200.000 euro (*)	2.000 euro	Articolo 13, comma 6-bis, lettera d), Dpr 115/2002, modificato dall'articolo 1 comma 25, lettera a), legge 228/2012
		Controversia di valore compreso tra 200.000 e 1.000.000 euro (*)	4.000 euro	
		Controversia di valore superiore a 1.000.000 di euro (*)	6.000 euro	
		Se manca la dichiarazione di valore	6.000 euro	
Tutti gli altri ricorsi non espressamente previsti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (**)	600 euro	650 euro	Articolo 13, comma 6-bis, lettera e), Dpr 115/2002, modificato dall'articolo 1 comma 25, lettera a), legge 228/2012	
Ricorsi per i giudizi di impugnazione	Importi uguali a quelli previsti per i giudizi di primo grado	Importi aumentati della metà rispetto a quelli del primo grado	Articolo 1, comma 27, legge 228/2012	
Ricorsi in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, o quelli in cui la parte omette di indicare il codice fiscale nel ricorso	Importi aumentati della metà rispetto a quelli per i giudizi di primo grado	Invariato	Articolo 13, comma 6-bis.1, Dpr 115/2002	

Nota: (*) In base all'articolo 14, comma 3-ter, del Dpr 115/2002, il valore delle liti nei ricorsi sui provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (articolo 13, comma 1, lettera a, Codice del processo amministrativo) si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltatrici negli atti di gara, in base all'articolo 29 del decreto legislativo 163/2006; mentre nei ricorsi contro i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti (articolo 13, comma 1, lettera b Codice del processo amministrativo), in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste. (**) Per i ricorsi in materia di pubblico impiego non privatizzato il contributo è dimezzato (325 euro), salvo possibili esenzioni

EDICOLA & LIBRERIA

LE NORME

Il Codice aggiornato



È disponibile il Codice di procedura civile aggiornato alle ultime novità, comprese quelle che investono le spese di giustizia introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012). Nel volume, a cura di Giuseppe Finocchiaro, anche le modifiche alle leggi complementari.

Pagine 1.560 - Prezzo: 30 euro

LA RIVISTA

Guida al diritto



Si presenta con una veste rinnovata «Guida al diritto», il settimanale di documentazione giuridica più diffuso nel mondo legale. Ora è disponibile anche la nuova versione digitale della rivista, consultabile su pc, iPhone, iPad e iPod Touch, che garantisce l'aggiornamento e la completezza informativa di sempre in totale portabilità.

In collaborazione con:
Il Sole 24 ORE

IL VALORE DELLA VISTA

La salute degli occhi tra bisogni e realtà

Roadshow

Prima tappa - Firenze, 7 febbraio 2013
Centro Formazione "Il Fuligno" - Via Faenza 48

Temi

- L'impatto economico e sociale dell'ipovisione e l'impegno in Regione Toscana
- Cecità ed ipovisione: la sfida del terzo millennio
- Presentazione della ricerca "Vision. Uno studio per la comprensione dei significati legati alla vista"
- Il management clinico delle malattie della vista tra appropriatezza prescrittiva, innovazione e sostenibilità

Le prossime tappe

- Torino, marzo
- Bologna, aprile
- Milano, maggio

Hanno già confermato la loro partecipazione

<p>Aldo Caporossi U.O. di Oculistica Università degli Studi di Siena</p> <p>Roberto Cecchi Federazione Regionale Associazioni Toscana Diabetici</p> <p>Giovanni Giacomelli Associazione P.R.I.S.M.A.</p> <p>Vasco Giannotti Ludenberg Sicurezza in Sanità</p> <p>Loredano Giorelli Responsabile Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriata Regione Toscana</p>	<p>Barbara Gobbi Giornalista Il Sole 24 ORE - Sanità</p> <p>Barbara Leporini UICI Toscana</p> <p>Edoardo Mannucci Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze</p> <p>Ugo Marchini Clinica Oculistica Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze</p> <p>Eduardo Motolesse U.O. di Oftalmologia Università degli Studi di Siena</p>	<p>Marco Nardi Università degli Studi di Pisa</p> <p>Andrea Romani Ospedale San Donato Arezzo</p> <p>Simone Vannini Atrioscana onlus</p> <p>Giuseppe Venturelli Managing Director Doxapharma</p> <p>Gianni Virgili S.O.D. Oculistica Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze</p>
---	---	---

La partecipazione all'evento è gratuita fino ad esaurimento posti. L'accesso sarà consentito previo accreditamento online. Per informazioni in merito all'evento e per iscrizioni visitare il sito www.formazione.ilsolo24ore.com/it/valoredellavista

Sendita Client
Tel. 02 5693.1887
Fax 02 7064.8601
info@formazione.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - Via Mura Rossa, 23
Riviera - Piazza dell'Indipendenza, 23/b
Dipartimento di piazza milanese 10/100/200

L'APPLICAZIONE

1| GLI OBBLIGHI

L'omissione può costare cara

■ Anche nel processo amministrativo il contributo unificato ha da qualche tempo acquisito una funzione di incentivo e sanzione. Non serve, infatti, più solo a coprire una parte dei costi di giustizia, ma anche a spingere le parti - con la minaccia di aggravii di spesa - a compiere adempimenti utili per il buon funzionamento della macchina giudiziaria. Nella compilazione degli atti finiscono così per anniidarsi insidie che, se non considerate dal difensore, possono costare care alla parte.

■ Indichi negli atti introduttivi di costituzione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e il fax. Sanzione prevista anche quando la parte omette nel ricorso il codice fiscale. Nel primo caso, l'adempimento garantisce il funzionamento del processo telematico. Nel secondo prevale l'esigenza di controllo fiscale, rivolta anche ai rapporti patrimoniali tra la parte e il difensore. Il quadro delle sanzioni si è allargato con la legge 228/2012. Nei giudizi sui contratti pubblici e sugli atti delle Autorità indipendenti la legge ha articolato il contributo unificato in base al valore della controversia. La parte deve, pertanto, dichiarare tale

valore nel ricorso. In mancanza, il contributo è fissato nella misura massima di 6mila euro. Misura che rischia di divenire la base di calcolo per eventuali importi maggiorati, pur quando il valore della controversia sia differente. Se ad esempio il difensore omette anche il proprio codice fiscale, l'incremento della metà va comunque calcolato sul contributo massimo fissato dalla legge. Lo stesso dovrebbe accadere per i giudizi di impugnazione, che prevedono che il contributo ordinariamente dovuto sia aumentato della metà. In tutti questi casi, l'obbligo di integrare il contributo è a carico della parte che, se non adempie, è poi tenuta a ulteriori maggiorazioni. Sarà difficile per i difensori giustificare errori del genere e sottrarsi a eventuali richieste di rimborso del cliente.

2| GLI IMPORTI

Sanzione esclusa sulle impugnazioni

■ Alcuni degli ultimi aumenti del contributo unificato potrebbero generare incertezze applicative. Una prima novità della legge 228/2012 sta nel meccanismo di incremento del contributo per i giudizi di impugnazione, quando l'azione sia rigettata «integralmente», dichiarata inammissibile o improcedibile. In questi casi, dal momento del deposito della sentenza, la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a pagare una maggiorazione pari al contributo dovuto originariamente. La norma è inserita tra quelle riferite al processo civile, ma l'uso dell'espressione generica «impugnazione» ha indotto

alcuni a ritenere l'applicazione del contributo unificato amministrativo. La conclusione preferibile è verosimilmente quella opposta. Quando le norme sul contributo hanno voluto stabilire rinvii tra il giudizio civile e quello amministrativo hanno fatto esplicitamente. Se ci fosse un dubbio, essendo coinvolta un'imposizione patrimoniale a carattere interamente sanzionatorio, si dovrebbero comunque evitare le letture estensive. È vero che il codice del processo amministrativo contiene un rinvio esterno al codice di procedura civile, ma riguarda le norme propriamente processuali e comunque

presuppone una lacuna. Nel nostro caso, il contributo per le impugnazioni ha invece una disciplina completa. Un'altra novità riguarda i giudizi sui contratti pubblici e sulle Autorità indipendenti, per i quali il contributo è modulato sul valore della controversia, che nei contratti pubblici è definito dall'importo della gara. Nei giudizi sugli atti delle Autorità la situazione è invece più variegata: per le sanzioni il valore è dato dalla somma delle stesse. Possono esserci, però, anche giudizi dal valore indeterminato. La norma non spiega in questo caso come si debba calcolare il contributo. Una soluzione potrebbe essere quella di fare riferimento al criterio previsto per il processo civile, che pone i giudizi di valore indeterminati nella fascia intermedia tra il minimo e il massimo. Anche qui, tuttavia, l'estensione non sarebbe priva di arbitrio.

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

IL PROCESSO CIVILE

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Cosa cambia per le impugnazioni

Test di sostenibilità prima dell'appello

Va messo in conto il raddoppio del contributo in caso di bocciatura in secondo grado e Cassazione

Francesco Falasca

Oggi l'avvocato chiamato a iniziare - e soprattutto proseguire - un giudizio civile deve valutare la sostenibilità del giudizio per capire fino a che punto il suo cliente può sopportare le «spese vive». Una valutazione necessaria non solo per i ricorsi che il contribuente ha subito nei suoi primi dieci anni di vita, ma anche per le sanzioni che sono state introdotte per chi prosegue nei gradi di giudizio una causa che venga poi ritenuta inammissibile, improcedibile o comunque respinta integralmente. Ma vediamo nello specifico cosa è cambiato.

Il ricorso

In materia civile, da quando il contributo unificato è partito (1° marzo 2002) molto è cambiato. In primo luogo, questi sono stati i ricorsi. Intanto, quelli introdotti con la legge 31/2004, poi quelli previsti dal decreto legge 78/2009, fino a quelli introdotti con il decreto legge 98/2011. Ma la manovra di luglio 2011 non ha portato solo un aumento che si è attestato tra il 10 e il 20% rispetto ai precedenti importi. Il decreto legge 98/2011 ha introdotto anche il contributo unificato per materie che fino a quel momento erano esenti. È successo, per esempio, che per i ricorsi in materia di lavoro sono stati previsti sette scaglioni di valore, che vanno da un contributo minimo di 8,90 euro fino a un massimo di 735 euro. In materia di previdenza è stato introdotto,

invece, un contributo fisso di 57 euro a prescindere dal valore della causa. Allo stesso modo è stato introdotto un contributo unificato «fisso» (a prescindere dal valore della causa) sia per le separazioni e i divorzi - consensuali e giudiziali - sia per i procedimenti di modifica delle condizioni (si veda la tabella pubblicata a fianco).

Le impugnazioni

Ma se tradizionalmente il contributo unificato è stato qualificato come una «tassa d'ingresso», ora esso rischia di essere qualificato anche come «tassa di uscita». Dal 31 gennaio 2013, infatti, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto del provvedimento della sussistenza dei presupposti e l'obbligo di pagamento scorge al momento in cui questo provvedimento viene depositato.

Nei fatti, ciò significa che subito dopo la sentenza di primo grado il professionista sarà chiamato a fare una valutazione molto oculata sulla sostenibilità della prosecuzione del giudizio attraverso gli strumenti di impugnazione (appello e ricorso). Questa valutazione dovrà essere fatta non solo da chi propone un'impugnazione in via principale ma anche da chi resiste, proponendo

PER CHI SBAGLIA

C'è il modulo per chiedere il rimborso

Sono disponibili, sul sito della Corte di cassazione, i moduli da compilare per chiedere il rimborso del contributo unificato pagato in eccesso. Possono essere utili a tutti coloro che hanno versato gli importi «raddoppiati» per i ricorsi per Cassazione e per i ricorsi per Cassazione e necessario pagare un contributo unificato doppio rispetto all'importo stabilito per il primo grado. La novità si applica ai ricorsi su provvedimenti (emessi nel precedente grado del giudizio) pubblicati o depositati dopo il 1° gennaio 2012. La legge di stabilità del 2012 (articolo 28 della legge 183/2011) ha infatti previsto che per i ricorsi per Cassazione è necessario pagare un contributo unificato doppio rispetto all'importo stabilito per il primo grado. La novità si applica ai ricorsi su provvedimenti (emessi nel precedente grado del giudizio) pubblicati o depositati dopo il 1° gennaio 2012. La precisazione è stata fornita dal ministero della Giustizia con la circolare dello scorso 11 luglio. Prima della precisazione ministeriale, però, gli operatori si erano incagliati nell'interpretazione della legge, che parla di «controversie pendenti». Di qui, i possibili pagamenti sbagliati.

F.Fa.

ESPRESSO/DESSA/NOVA

un'impugnazione incidentale. La valutazione assume un'importanza ancora maggiore se si è ricollegati all'«filtro in appello», introdotto dall'articolo 54 del decreto legge Sviluppo (83/2012). Infatti, i giudizi proposti (conciliazione o ricorso) dopo l'1 settembre potranno pervenire a una pronuncia di merito solo se supereranno positivamente un vaglio di ammissibilità. In particolare, alla prima udienza in appello il giudice, dopo aver sentito le parti, se ritiene che l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile. Si tratta, quindi, di un giudizio prognostico sulla non ragionevole fondatezza dell'appello, formulata dal giudice di appello in via preliminare alla trattazione della causa.

Il giudizio tributario

Il filtro in appello non si applica al processo tributario per espressa previsione legislativa (articolo 54, comma 3-bis, del decreto legge 83/2012), né si applica al processo tributario il raddoppio del contributo unificato per gli appelli bocciati (articolo 13, comma 6-quater, del Dpr 11/2012 prevede una disciplina ad hoc). Invece, il raddoppio del contributo unificato si applica al giudizio tributario quando arriva in Cassazione, se il ricorso è respinto. Questo perché ai giudizi tributari di terzo grado si applicano le regole dei giudizi civili in Cassazione.

ESPRESSO/DESSA/NOVA

La mappa dei costi



PER I PROCEDIMENTI ORDINARI
 Gli importi dei contributi unificati in base ai diversi scaglioni di valore. Dati in euro
 Se l'appello o il ricorso per Cassazione sono respinti o dichiarati inammissibili o improcedibili, la somma da pagare raddoppia

Primo grado	Appello	Cassazione
Fino a 1.100 euro		
37	55,5	74
Da 1.100 a 5.200 euro		
85	127,5	170
Da 5.200 a 26.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace)		
206	309	412
Da 26.000 a 52.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile)		
450	675	900
Da 52.000 a 260.000 euro		
660	990	1.320
Da 260.000 a 520.000 euro		
1.056	1.584	2.112
Oltre 520.000 euro		
1.466	2.199	2.932

PER GLI ALTRI PROCEDIMENTI
 I contributi unificati determinati per i diversi giudizi. Dati in euro

Procedimenti esecutivi	
Processi di esecuzione mobiliare fino a 2.500 euro	37
Processi di esecuzione immobiliare	242
Altri processi esecutivi	121
Procedimenti sommari (*)	
Fino a 1.100 euro	18,5
Da 1.100 a 5.200 euro	42,5
Da 5.200 a 26.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace)	103
Da 26.000 a 52.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile)	225
Da 52.000 a 260.000 euro	330
Da 260.000 a 520.000 euro	528
Oltre 520.000 euro	733
Procedura fallimentare	740
Procedimenti di previdenza	37
Procedimenti di lavoro e di pubblico impiego (**)	
Fino a 1.100 euro	18,5
Da 1.100 a 5.200 euro	42,5
Da 5.200 a 26.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace)	103
Da 26.000 a 52.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile)	225
Da 52.000 a 260.000 euro	330
Da 260.000 a 520.000 euro	528
Oltre 520.000 euro	733
Diritto di famiglia	
Separazioni consensuali	37
Separazioni giudiziali	85
Divorzi congiunti	37
Divorzi giudiziali	85
Modifica delle condizioni di separazione	85

Note: (*) al tratta dei procedimenti d'impugnazione, di sfratto, cautelari, sommari di cognizione, possessori; (**) pagano il contributo unificato solo i titolari di reddito superiore a 52.298,69 euro (tre volte superiore rispetto all'importo del gratuito patrocinio)

LA CONFERMA

Lavoro, resta l'esenzione per chi ha redditi bassi

Giampiero Falasca

La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) mantiene inalterato il valore del contributo unificato per le cause di lavoro. Resta in vita quindi la disciplina introdotta dal decreto legge 78/2009, che ha stabilito l'obbligo di pagare una somma proporzionata al valore della controversia anche nelle materie devolute al giudice del lavoro. L'introduzione del contributo unificato nel rito del lavoro ha avuto un impatto molto forte. Questo perché, rispetto a tale procedimento speciale vigeva, da decenni, un principio di gratuità, concesso alla particolare delicatezza delle questioni e dei diritti coinvolti in questo contenzioso. Si tratta di un principio che ormai è stato ormai abbandonato. La condizione di favore rimasta in piedi per le controversie di

lavoro riguarda l'entità del contributo, ridotto alla metà rispetto a quello ordinario. Inoltre, devono pagare il contributo unificato solo i titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo del reddito fisso come soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio (nell'anno appena passato la soglia era fissata in 32.298,69 euro). Per chi ha diritto all'esenzione dal contributo, si continua ad applicare la disciplina generale vigente prima del decreto legge 98/2011, quindi i procedimenti restano esenti da ogni altro tipo di spesa di natura tributaria (tra l'altro, imposta di bollo, di registro, diritti di copia e di notifica). L'esenzione non si applica per i giudizi di fronte alla

norma i soggetti che non sono titolari di alcun reddito imponibile. I soggetti che hanno un reddito inferiore alla soglia devono dichiararlo nella conclusione dell'atto introduttivo del giudizio, anche per mezzo del proprio legale. La legge prevede l'applicazione del contributo unificato anche ai casi di domanda riconvenzionale. In particolare, la parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata a svolgere intervento autonomo, cui consegue l'aumento di valore della causa, deve dichiararlo espressamente, procedendo al contestuale pagamento della somma aggiuntiva dovuta. Il contributo unificato, infine, secondo la circolare del ministero della Giustizia non si applica ai procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare derivanti da provvedimenti del giudice del lavoro e dei procedimenti relativi al recupero dei crediti di lavoro entro procedure concorsuali.

ESPRESSO/DESSA/NOVA

GLOSSARIO

IMPUGNAZIONE PRINCIPALE	Si ha quando l'atto di impugnazione (in virtù della sua notificazione) dà vita a un procedimento d'impugnazione
IMPUGNAZIONE INCIDENTALE	Si ha quando l'atto di impugnazione si inserisce (in virtù del suo deposito in cancelleria o in udienza) in un rapporto di impugnazione già in corso
RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO	Si propone in Cassazione quando il resistente, vittorioso nel merito, è invece rimasto soccombente su una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito. In questo caso, il suo ricorso incidentale è subordinato all'accoglimento di quella principale. Socialmente, è il mezzo con il quale il legislatore tutela il resistente vittorioso nel merito, nel caso in cui fosse accolto il ricorso principale con suo pregiudizio

INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE	L'impugnazione è inammissibile quando non è ammessa dalla legge o è stata proposta fuori termine o non è stato tempestivamente integrato il contraddittorio o, infine, quando l'atto di impugnazione è nullo per difetto di requisiti formali. Dall'11 settembre 2012, il giudice dichiara inammissibile l'appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto
IMPROCEDIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE	Le cause di improcedibilità dell'impugnazione sono costituite dall'inosservanza di particolari oneri, precisati dalla legge con riferimento alle singole impugnazioni. Gli atti richiesti da quelle disposizioni consistono nella costituzione vera e propria o nel compimento di attività (deposito di atti e di documenti, comparizione nel giudizio di appello), considerate dal legislatore necessariamente integrative della costituzione



VIALIBERA

Vialibera Bilancio Europeo

La soluzione vincente

Dal Sole 24 ORE il software che risponde a tutte le esigenze di redazione del bilancio: **Vialibera Bilancio Europeo**, il pacchetto integrato, veloce ed affidabile pensato per agevolare tutte le aziende ed i professionisti. Il software fornisce una **redazione automatica** di tutti i documenti di bilancio, l'**analisi di bilancio e nota integrativa**, **indici e grafici**, il **deposito elettronico** e l'**invio telematico integrato**.

IL SOFTWARE LEADER NELLA GESTIONE COMPLETA DEL BILANCIO

Per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti:
 02 30 22 41 14
 Disponibile presso la rete Agenti del Sole 24 ORE
www.vialibera.it/sole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

IL PROCESSO CIVILE

IL PROCESSO TRIBUTARIO

I chiarimenti sulle liti fiscali

La sentenza decide l'importo

Contributo da calcolare in base al contenuto della pronuncia di primo grado

PAGINA A CURA DI
Renzo Alesandri

In appello il contributo unificato deve essere sempre pagato in base al contenuto della sentenza di primo grado. E deve essere sempre pagato dalla parte che propone appello incidentale, anche se solo per ottenere la condanna a versare le spese processuali di primo grado. Sono questi alcuni dei chiarimenti che la direzione ministeriale della giustizia tributaria presso il ministero dell'Economia ha fornito con la direttiva 2 del 14 dicembre 2012 sul pagamento del contributo unificato che, dal luglio 2011, ha debuttato anche nel processo tributario.

Sono stati così risolti alcuni dubbi sul calcolo del contributo unificato in appello. Infatti, visto che per determinare il valore della lite (sulla cui base si calcola il contributo) si fa riferimento al solo valore della maggiore imposta contestata nell'atto di accertamento (articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 246/92), c'è stata incertezza sull'obbligo di pagare il contributo nel caso, per esempio, di appello incidentale proposto dal contribuente che ha vinto in primo grado e vuole anche il rimborso delle spese di giudizio di primo grado. La direttiva precisa che in appello occorre sempre pagare il contributo unificato, anche se ci si limita a chiedere la condanna delle spese di giudizio.

Alla luce dei chiarimenti dell'Economia, si possono presentare diverse situazioni. Se il contribuente è totalmente vittorioso nel merito e, dopo aver ricevuto l'appello principale dell'ente impositore, presenta le controdeduzioni, non deve pagare alcun contributo unificato; infatti, la causa non concerne più, nei suoi confronti, la maggiore imposta richiesta perché la pretesa è stata interamente annullata dal giudice di primo grado.

Se invece il contribuente perde in primo grado e propone appello principale per sindacare la sentenza, occorre pagare, alla costituzione in appello, il contributo unificato parametrato alla maggiore imposta contestata nell'atto, a meno che il contribuente, nel passaggio tra il primo e il secondo grado di giudizio, abbia omesso di contestare alcune parti di sentenza, facendola tal modo "scendere il giudice" su queste.

Se poi il giudice di primo grado accoglie il ricorso solo in parte, e dunque annulla parzialmente l'atto, secondo la direttiva del Ministero, l'appellante incidentale deve sempre pagare il contributo unificato. In particolare, il valore della controversia su cui parametrare il contributo corrisponde all'importo delle maggiori imposte dovute secondo il giudice di primo grado, oggetto dell'appello. La direttiva 2/2012 propone l'esempio di un avviso di accertamento impugnato in primo grado con una contestazione di maggiori imposte per 200 mila euro (scaglione di valore compreso tra 75 mila e 200 mila euro) il contributo è di 500 euro, ridotta dal giudice della commissione tributaria provinciale a 80 mila euro. Al momento del deposito dell'appello principale, l'ufficio deve prenotare a debito il contributo per 500 euro (l'appello è per 120 mila euro e, quindi, lo scaglione di valore non cambia). E anche il contribuente, che propone appello incidentale per 80 mila euro, deve pagare 500 euro come contributo unificato (perché l'appello principale è per 120 mila euro). Secondo il Ministero, infatti, il valore della lite è dato dalla parte di sentenza di primo grado oggetto dell'appello.

Infine, se il contribuente ha vinto in primo grado, ma il giudice della Ctp ha compensato le spese di giudizio e, quindi, il contribuente propone appello con riferimento al capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese, deve pagare il contributo unificato sulla base del valore delle spese. Secondo il Ministero, infatti, non si può applicare l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 246/92, ma opera l'articolo 10 del Codice di procedura civile. Sarebbe quindi opportuno che il contribuente appellante non quantifichi mai le spese di giudizio perché in caso di valore indeterminato della lite il contributo unificato deve essere versato nella misura fissa di 120 euro.

Infine, l'agente delle Entrate, nel corso del convegno Telesole 2013, ha chiarito che quando il contribuente non può partecipare alla pubblica audienza e delega un altro professionista, su questa delega non è dovuta alcuna imposta di bollo, né, tantomeno, il contributo unificato.

I casi concreti e le soluzioni

NESSUNO «SCONTO» PER I COOBLIGGATI

Se il ricorso non indica esplicitamente in calce al ricorso il valore della lite da indicare al fine del contributo unificato? E come deve essere calcolato? Il valore della lite da indicare per versare il contributo è pari all'importo richiesto a titolo di spese di giudizio, al netto degli interessi. Laddove il valore delle spese di giudizio non venga determinato dall'appellante incidentale, il valore della lite si considera indeterminabile e dunque il contributo unificato andrà versato nella misura fissa di 120 euro.

PRELIEVO MASSIMO SENZA IL VALORE

Se un contribuente, dopo l'accoglimento del proprio ricorso in primo grado, con appello incidentale chiede alla commissione tributaria regionale la condanna della controparte a rifondere le spese di giudizio compensate dai giudici di primo grado, qual è il valore della lite da indicare al fine del contributo unificato? E come deve essere calcolato? Il valore della lite da indicare per versare il contributo è pari all'importo richiesto a titolo di spese di giudizio, al netto degli interessi. Laddove il valore delle spese di giudizio non venga determinato dall'appellante incidentale, il valore della lite si considera indeterminabile e dunque il contributo unificato andrà versato nella misura fissa di 120 euro.

CALCOLI LIMITATI PER LE SPESE DI LITE

Se un contribuente impugna una cartella di pagamento che, oltre alle maggiori imposte, riporta anche contributi previdenziali, oltre interessi, sanzioni e agli della riscossione, come si calcola il contributo unificato? Inoltre, come si calcola il contributo per le impugnazioni di un avviso di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca?

FUORI DAI CONTEGGI INTERESSI E SANZIONI

Se si impugna la cartella di pagamento o l'avviso di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca, il contributo si calcola solo in base ai crediti tributari, al netto di quelli eventualmente di natura previdenziale o derivanti da violazioni del Codice della strada, e di sanzioni, interessi, aggi della riscossione e oneri accessori per la richiesta di fermo di iscrizione potestaria.

LA PRECISIONE

Cartella, «tassa» solo sui tributi

Se si impugna la cartella di pagamento o l'avviso di fermo di iscrizione di ipoteca davanti al giudice tributario, il contributo unificato deve essere calcolato solo in relazione al valore dei crediti tributari, al netto di quelli di natura previdenziale o che derivano da violazioni del Codice della strada, nonché di sanzioni, interessi, aggi della riscossione e di oneri accessori. Lo ha chiarito il ministero dell'Economia con la direttiva 2/2012 della direzione di giustizia tributaria.

La precisazione è importante perché di frequente vengono impugnate cartelle esattoriali, soprattutto a seguito di avvisi di liquidazione automatica o formale della dichiarazione (servizi bonari) emessi dall'agenzia delle Entrate per presunto oneroso e carenente versamento di imposte o per indebite detrazioni o deduzioni. Infatti, il contribuente, se non riesce a farsi annullare l'atto in autotutela direttamente dall'ufficio, deve aspettare la notifica della cartella di pagamento per poter far valere le proprie ragioni in via esecutiva. La cartella di pagamento contiene l'indicazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo «entro 60 giorni dalla notificazione», con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. Decorsi i 60 giorni, l'agente della riscossione può adottare anche

misure cautelari mediante invio di avvisi di fermo amministrativo (ganascie fiscali) o di iscrizione di ipoteca (in caso di debiti complessivi superiori a 20 mila euro).

Ma con la cartella di pagamento si possono chiedere non solo somme relative a crediti tributari, ma anche altri crediti, come contributi inps o multe irrogate da enti pubblici. Anche gli eventuali avvisi di fermo o iscrizione di ipoteca successivi alla cartella di pagamento possono trarre origine da crediti tributari sia di altra natura. Ciò rileva per individuare l'entità della giurisdizionale cui ricorrere e il contributo unificato da versare. Le commissioni tributarie possono essere adite solo per i crediti tributari, non per quelli contributivi. Pertanto, se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento per presunto versamento di imposte o per indebite detrazioni o deduzioni, il contribuente, se non riesce a farsi annullare l'atto in autotutela direttamente dall'ufficio, deve aspettare la notifica della cartella di pagamento per poter far valere le proprie ragioni in via esecutiva. La cartella di pagamento contiene l'indicazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo «entro 60 giorni dalla notificazione», con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. Decorsi i 60 giorni, l'agente della riscossione può adottare anche

IL NUOVO MENSILE CHE SPIEGA LA RIFORMA DEL LAVORO

A GENNAIO

GUIDA alla RIFORMA del LAVORO

Licenziamento individuale

a cura di Alberto Bosco e Angelo Pompei

Primi orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa
Discriminatorio, disciplinare e per giustificato motivo oggettivo
Impugnazione
Schemi, tabelle e facsimili
Registrazioni contabili

DOSSIER LAVORO

1 2013

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIU'

GRUPPO 24 ORE

Offerta valida in Italia dal 11 gennaio 2013 al 10 febbraio 2013.

ATAC - Avviso di gara per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria per il Comune di Roma. Info: www.atac.it

ATAC - Avviso di gara per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria per il Comune di Roma. Info: www.atac.it

ATAC - Avviso di gara per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria per il Comune di Roma. Info: www.atac.it

ITALFER - Estratto di Esito di Gara. Info: www.italfer.it

UMBERTO I - Avviso di gara per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria per il Comune di Roma. Info: www.umberto1.it

AVVISO DI GARA - Avviso di gara per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria per il Comune di Roma. Info: www.atac.it

BANCA D'ITALIA - Avviso di gara per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria per il Comune di Roma. Info: www.bancaitalia.it

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - Direzione Generale. Info: www.systempub.com

24 ORE FORMAZIONE - CRISI DI IMPRESA E PROCEDURE CONCORDSUALI NELL'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO E DI MERCATO. Master di Specializzazione - 5 weekend non consecutivi. Milano, dal 12 aprile 2013. Info: www.formazione.ilsole24ore.com